



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI ABILITATIVI DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEL TURISMO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/28069 del 12 aprile 2006; in vigore dal 17 maggio 2006

INDICE

CAPO I

Ambiti e scopo del regolamento

Art. 1 - Ambito di applicazione del presente regolamento	pag.	1
Art. 2 - Natura e scopo del regolamento	"	1

CAPO II

Fissazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami di idoneità per la professione a Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e di abilitazione per la professione di Guida turistica, Accompagnatore turistico, Animatore turistico e Guida naturalistico-ambientale

Art. 3 - Modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità e di abilitazione	pag.	2
Art. 4 - Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità per la professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo	"	2
Art. 5 - Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame abilitativo della professione di Guida turistica, Accompagnatore turistico, Animatore turistico e Guida naturalistico-ambientale	"	3
Art. 6 - Istituzione di una quota di partecipazione alle spese per la effettuazione degli esami	"	4
Art. 7 - Esclusione dall'esame e nullità delle prove	"	5

CAPO III

Fissazione dei criteri per la composizione delle commissioni d'esame

Art. 8 - Composizione della commissione d'esame per la professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo	pag.	5
Art. 9 - Composizione della commissione d'esame per la professione di Guida turistica	"	6
Art. 10 - Composizione della commissione d'esame per la professione di Accompagnatore turistico	"	6
Art. 11 - Composizione della commissione d'esame per la professione di Guida naturalistico-ambientale	"	7
Art. 12 - Composizione della commissione d'esame per la professione di Animatore turistico	"	8

CAPO IV

Fissazione dei criteri per il conferimento degli incarichi ai componenti delle commissioni d'esame

Art. 13 - Criteri di scelta dei componenti le commissioni d'esame	pag.	8
Art. 14 - Criteri per il conferimento degli incarichi	“	9
Art. 15 - Rappresentanti delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale	“	9
Art. 16 - Nomina delle commissioni d'esame e quorum costitutivo	“	10
Art. 17 - Corresponsione compensi ai componenti le commissioni d'esame	“	10

CAPO V

Fissazione dei criteri e delle modalità d'espletamento degli esami

Art. 18 - Istruttoria delle domande di partecipazione all'esame	pag.	11
Art. 19 - Procedure per la convocazione dei candidati	“	11
Art. 20 - Prove d'esame per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo	“	11
Art. 21 - Prove d'esame per Guida turistica	“	12
Art. 22 - Prove d'esame per Accompagnatore turistico	“	12
Art. 23 - Prove d'esame per Guida naturalistico-ambientale	“	12
Art. 24 - Prove d'esame per Animatore turistico	“	13
Art. 25 - Guide turistiche - estensioni territoriali	“	13
Art. 26 - Guide naturalistico-ambientali - estensioni territoriali	“	13
Art. 27 - Guide turistiche - estensioni linguistiche	“	14
Art. 28 - Accompagnatori turistici, Animatori turistici - estensioni linguistiche	“	14
Art. 29 - Guide naturalistico-ambientali - estensioni linguistiche	“	14
Art. 30 - Valutazione delle prove scritte e orali	“	14
Art. 31 - Chiusura delle procedure d'esame	“	15
Art. 32 - Entrata in vigore	“	15

CAPO I
Ambiti e scopo del regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'effettuazione degli esami abilitativi alle professioni di:
 - Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
 - Guida turistica;
 - Accompagnatore turistico;
 - Animatore turistico;
 - Guida naturalistico-ambientale.

Art. 2

Natura e scopo del regolamento

1. In attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 4 novembre 2002 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni con la quale è stata trasferita alle Province la materia amministrativa relativa alle figure professionali del turismo, in osservanza delle direttive e degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta Regionale del Veneto, con il presente regolamento si intende disciplinare in particolar modo lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività:
 - a) Fissazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami di idoneità per la professione a Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e di abilitazione per la professione di Guida turistica, Accompagnatore turistico, Animatore turistico e Guida naturalistico-ambientale e relative estensioni;
 - b) Fissazione dei criteri per la composizione delle commissioni d'esame;
 - c) Fissazione dei criteri per il conferimento degli incarichi ai componenti le commissioni d'esame;
 - d) Fissazione dei criteri e delle modalità di espletamento degli esami.
2. I bandi di indizione degli esami vengono approvati con determinazione del Dirigente del Settore competente per materia e devono rispettare i criteri e i principi stabiliti dal presente regolamento.

CAPO II

Fissazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami di idoneità per la professione a Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e di abilitazione per la professione di Guida turistica, Accompagnatore turistico, Animatore turistico e Guida naturalistico-ambientale

Art. 3

Modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità e di abilitazione

1. I candidati che intendono sostenere gli esami previsti dall'art. 77 e dall'art. 83 della L.R. 33/2002 devono presentare domanda, in bollo, secondo facsimile redatto dall'Amministrazione entro il termine indicato nel bando. Il bando viene pubblicato per 30 giorni all'Albo Provinciale e inserito nel sito internet della Provincia. Inoltre di esso è data notizia, per estratto, sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Le domande di ammissione, devono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio indicato nel bando, al Presidente della Provincia - Viale C. Battisti, 30 31100 TREVISO, ovvero presentate negli stessi termini all'Ufficio Protocollo dell'Ente. Per la spedizione fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
3. La domanda deve essere firmata in calce e non necessita, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, della autenticazione della firma. Ai sensi dell'art.38 comma 3 del citato D.P.R. è necessario allegare la fotocopia fronte/retro non autenticata di un documento di identità valido.

Art. 4

Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità per la professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

1. Ai sensi dell'art. 77 della L.R. 33/2002 nella domanda di partecipazione devono essere indicati:
 - a) cognome e nome
 - b) data e luogo di nascita
 - c) residenza
 - d) domicilio che il candidato elegge ai fini delle eventuali comunicazioni relative all'esame.
2. Nella domanda i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della stessa, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato componente dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 25.7.1998 n. 286 e successive modificazioni;
 - b) età non inferiore ai 18 anni;
 - c) residenza o domicilio professionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 526/99, in uno dei Comuni della Provincia di Treviso;
 - d) titolo di studio:
diploma di Stato (nuovo ordinamento) o diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (vecchio ordinamento), che consenta l'accesso all'Università,

rilasciato da Istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato è tenuto a produrre in caso di superamento dell'esame, la copia autenticata del certificato, con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana, che lo dichiari equipollente o riconosciuto in Italia dalla competente autorità. Il provvedimento di riconoscimento consiste:

- per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nel decreto di equipollenza rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi Decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi);
 - per i cittadini di stati componenti della U.E. e i cittadini di Stati extra U.E. che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nella dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione degli anni complessivi di scolarità;
- e) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori (primo, secondo, terzo livello; il quarto livello solo con formale attestazione del datore di lavoro in ordine alla natura delle mansioni svolte quali "mansioni equiparabili a quelle di concetto" e con relativa dettagliata specificazione delle stesse) presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. L'esercizio dell'attività lavorativa è ridotto a sei mesi, con gli stessi inquadramenti di cui sopra, per coloro che sono in possesso della laurea in Economia del Turismo; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di laurea (generica) e attestato relativo a corsi di specializzazione post-universitaria in Economia e Gestione del Turismo;
- f) due tra le principali lingue estere europee di seguito indicate:
Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Russo.

Art. 5

Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame abilitativo della professione di Guida turistica, Accompagnatore turistico, Animatore turistico e Guida naturalistico-ambientale

1. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati:
 - a) cognome e nome;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) residenza;
 - d) domicilio che il candidato elegge ai fini delle eventuali comunicazioni relative all'esame.
2. Nella domanda i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della stessa, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato componente dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 25.7.1998 n. 286 e successive modificazioni;
 - b) età non inferiore ai 18 anni;
 - c) residenza o domicilio professionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 526/99, in uno dei Comuni della Regione del Veneto, salvo per coloro che intendono sostenere l'esame di estensione territoriale della professione di Guida turistica e di Guida naturalistico-ambientale;
 - d) titolo di studio:
diploma di Stato (nuovo ordinamento) o diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (vecchio ordinamento) che consenta l'accesso all'Università,

rilasciato da Istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, per le figure professionali di Accompagnatore, Animatore e Guida naturalistico-ambientale. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato è tenuto a produrre, in caso di superamento dell'esame, la copia autenticata del certificato, con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana, che lo dichiari equipollente o riconosciuto in Italia dalla competente autorità. Il provvedimento di riconoscimento consiste:

- per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nel decreto di equipollenza rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi);
- per i cittadini di stati componenti della U.E. e i cittadini extra U.E., che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nella dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione degli anni complessivi di scolarità;

laurea (anche di primo livello) per la figura professionale di Guida turistica

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato è tenuto a produrre, in caso di superamento dell'esame, una copia autenticata del certificato di laurea, con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana, e della dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare o Ambasciata italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio;

e) la/le lingua/e per la/e quale/i chiede l'abilitazione.

3. I candidati all'esame di Guida turistica devono indicare nella domanda obbligatoriamente ed esclusivamente due lingue straniere. Il candidato deve quindi risultare idoneo in ambedue le lingue straniere indicate.
4. I candidati agli esami di Accompagnatore, Animatore e Guida naturalistico-ambientale e relative estensioni linguistiche devono obbligatoriamente indicare nella domanda almeno una lingua straniera. Possono - al massimo - indicare 2 lingue straniere. Nel caso il candidato abbia indicato una seconda lingua straniera l'iter delle prove è analogo a quello della prima lingua, ma la valutazione è indipendente. Un candidato, quindi, può abilitarsi per tutte e due ovvero per una sola delle due lingue proposte in base alle votazioni ottenute.
5. Sono ritenute ammissibili solo le lingue ufficiali e correnti, con esclusione di dialetti e sistemi linguistici.
6. Potranno essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le quali l'Amministrazione non riesca a reperire idoneo esperto/docente.

Art. 6

Istituzione di una quota di partecipazione alle spese per l'effettuazione degli esami

1. Per poter partecipare agli esami oggetto del presente regolamento, i candidati devono allegare alla domanda l'attestazione di versamento della quota di Euro 100,00 a titolo di partecipazione alle spese organizzative sostenute dall'Ente per l'effettuazione degli esami, da versare sul c/c postale n. 12225314 intestato ad Amministrazione Provinciale di Treviso Servizio Tesoreria, specificando la causale del versamento.
2. Tale quota in nessun caso verrà rimborsata.

Art. 7

Esclusione dall'esame e nullità delle prove

1. Sono causa di esclusione dall'esame:
 - a) la presentazione fuori termine della domanda;
 - b) il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti d'ammissione previsti dal bando;
 - c) il mancato versamento della quota di partecipazione all'esame;
 - d) la mancanza della firma in calce alla domanda;
 - e) la mancata applicazione della marca da bollo alla domanda;
 - f) la mancata indicazione della/e lingua/e straniera/e in cui si intende sostenere la prova;
 - g) l'accertata mancanza del possesso dei titoli resi con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
 - h) la mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, del domicilio o recapito. Costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o dai documenti allegati.
2. Il provvedimento di esclusione dall'esame viene comunicato al candidato, con raccomandata A.R.
3. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 della mancanza del possesso dei titoli autocertificati nella domanda, è motivo di nullità delle prove d'esame e di non iscrizione nell'elenco provinciale ovvero di rilascio del diploma provinciale.
4. L'iscrizione negli elenchi e/o il rilascio del diploma provinciale per gli stranieri è in ogni caso subordinata alla produzione e verifica della regolarità della documentazione trasmessa.

CAPO III

Fissazione dei criteri per la composizione delle commissioni d'esame

Art. 8

Composizione della commissione d'esame per la professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

1. Ai sensi della L.R. 33/2002 si definisce la seguente composizione della commissione per l'esame abilitativo in parola:
 - a) un dirigente della Provincia con funzioni di Presidente effettivo e un suo delegato con funzioni di Presidente supplente;
 - b) un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di legislazione, tecnica e organizzazione turistica;
 - c) un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di geografia economica e turistica;
 - d) un dipendente della Provincia con funzioni di segretario effettivo e un altro dipendente della Provincia con funzioni di segretario supplente.
2. La commissione viene integrata da un docente o esperto per ognuna delle due lingue straniere scelte dai candidati che abbiano superato la prova scritta; un

docente/esperto può essere nominato per più lingue straniere o per più materie d'esame quando abbia le relative abilitazioni e documentate capacità professionali.

3. La commissione può, inoltre, essere eventualmente integrata con uno o più componenti effettivi e supplenti esperti nelle materie d'esame, su valutazione del presidente della commissione.

Art. 9

Composizione della commissione d'esame per la professione di Guida turistica

1. A sensi dell'allegato T - seconda e terza parte (composizione della commissione, articolazione e contenuto delle prove) della L.R. 33/2002 e successive modificazioni, si definisce la seguente composizione della commissione per l'esame abilitativo in parola:
 - a) un dirigente della Provincia con funzioni di Presidente effettivo e un suo delegato con funzioni di Presidente supplente;
 - b) un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di storia dell'arte, opere d'arte, monumenti;
 - c) un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di storia veneta;
 - d) un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di geografia economica e turistica;
 - e) un rappresentante effettivo e uno supplente della associazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale e un rappresentante effettivo e uno supplente della associazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, con competenza sugli itinerari turistici e museali;
 - f) un componente effettivo e uno supplente esperto di primo soccorso;
 - g) un dipendente della Provincia con funzioni di segretario effettivo e un altro dipendente della Provincia con funzioni di segretario supplente.
2. La commissione viene integrata da:
 - un docente o esperto per ognuna delle due lingue straniere scelte dai candidati che abbiano superato la prima prova scritta per garantire lo svolgimento delle prove scritte e orali di lingua; un docente/esperto può essere nominato per più lingue straniere o per più materie d'esame quando abbia le relative abilitazioni e documentate capacità professionali.
3. La commissione può, inoltre, essere eventualmente integrata con uno o più componenti e supplenti esperti nelle materie d'esame, su valutazione del presidente della commissione.

Art. 10

Composizione della commissione d'esame per la professione di Accompagnatore turistico

1. Ai sensi dell'allegato T - seconda e terza parte (composizione della commissione, articolazione e contenuto delle prove) della L.R. 33/2002 e successive modificazioni, si definisce la seguente composizione della commissione per l'esame abilitativo in parola:
 - a) un dirigente della Provincia con funzioni di Presidente effettivo e un suo delegato con funzioni di Presidente supplente;
 - b) un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di geografia economica e turistica;
 - c) un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di legislazione e organizzazione turistica;

- d) un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di regolamenti per le comunicazioni e i trasporti;
 - e) un rappresentante effettivo e uno supplente, con competenza sulla valutazione di casi pratici, della associazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
 - f) un componente effettivo e uno supplente esperto di primo soccorso;
 - g) un dipendente della Provincia con funzioni di segretario effettivo e un altro dipendente della Provincia con funzioni di segretario supplente.
2. La Commissione viene integrata da:
- un docente o esperto per ogni lingua/e straniera/e scelta/e dai candidati che abbiano superato la prima prova scritta per garantire lo svolgimento delle prove orali; un docente/esperto può essere nominato per più lingue straniere o per più materie d'esame quando abbia le relative abilitazioni e documentate capacità professionali.
3. La commissione può, inoltre, essere eventualmente integrata con uno o più componenti effettivi e supplenti esperti nelle materie d'esame, su valutazione del presidente della commissione.

Art. 11

Composizione della commissione d'esame per la professione di Guida naturalistico-ambientale

1. Ai sensi dell'allegato T - seconda e terza parte (composizione della commissione, articolazione e contenuto delle prove) della L.R. 33/2002 e successive modificazioni, si definisce la seguente composizione della commissione, per l'esame abilitativo in parola:
- a) un dirigente della Provincia con funzioni di Presidente effettivo e un suo delegato con funzioni di Presidente supplente;
 - b) un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di scienze naturali, forestali e meteorologia;
 - c) un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di geografia, geologia e cartografia;
 - d) un componente effettivo e uno supplente designato dal Soccorso Alpino e speleologico veneto (SAVS) del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) a livello provinciale;
 - e) un rappresentante effettivo e uno supplente della associazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale, con competenza sugli itinerari naturalistici e museali;
 - f) un componente effettivo e uno supplente esperto di primo soccorso;
 - g) un dipendente della Provincia con funzioni di segretario effettivo e un altro dipendente della Provincia con funzioni di segretario supplente.
2. La commissione viene integrata da:
- un docente o esperto per ogni lingua/e straniera/e scelta/e dai candidati che abbiano superato la prima prova scritta per garantire lo svolgimento delle prove scritte e orali di lingua; un docente/esperto può essere nominato per più lingue straniere o per più materie d'esame quando abbia le relative abilitazioni e documentate capacità professionali.
3. La commissione può, inoltre, essere eventualmente integrata con uno o più componenti effettivi e supplenti esperti nelle materie d'esame su valutazione del presidente della commissione o, per la prova pratica, con l'esperto nelle discipline specialistiche qualora la Regione del Veneto provveda alla loro individuazione.

Art. 12

Composizione della commissione d'esame per la professione di Animatore turistico

1. Ai sensi dell'allegato T - seconda e terza parte (composizione della commissione, articolazione e contenuto delle prove) della L.R. 33/2002 e successive modificazioni, si definisce la seguente composizione della commissione per l'esame abilitativo in parola:
 - a) un dirigente della Provincia con funzioni di Presidente effettivo e un suo delegato con funzioni di Presidente supplente;
 - b) un componente effettivo e uno supplente esperto in programmi di animazione, tecniche di comunicazione, accoglienza e dinamiche di gruppo;
 - c) un componente effettivo e uno supplente esperto di primo soccorso;
 - d) un rappresentante effettivo e uno supplente della associazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale con competenza in materia di valutazione di casi pratici;
 - e) un dipendente della Provincia con funzioni di segretario effettivo e un altro dipendente della Provincia con funzioni di segretario supplente.
2. La commissione viene integrata da:
 - un docente o esperto per ogni lingua/e straniera/e scelta/e dai candidati che abbiano superato la prima prova scritta per garantire lo svolgimento della prova orale per ogni lingua straniera prescelta; un docente/esperto può essere nominato per più lingue straniere d'esame quando abbia le relative abilitazioni e documentate capacità professionali.
3. La commissione può, inoltre, essere eventualmente integrata con uno o più componenti effettivi e supplenti esperti nelle materie d'esame, su valutazione del presidente della commissione.

CAPO IV

Fissazione dei criteri per il conferimento degli incarichi ai componenti delle commissioni d'esame

Art. 13

Criteri di scelta dei componenti le commissioni d'esame

1. In considerazione dei titoli di studio richiesti dalla normativa regionale per le sopraindicate figure professionali del turismo, è data la possibilità di reperire i componenti delle commissioni oltre che tra i docenti di Istituti di Scuola Secondaria Superiore a indirizzo turistico, artistico, linguistico, anche attingendo alle professionalità specifiche presenti in Enti Pubblici, negli Enti Locali, nelle Università, nelle Camere di Commercio, nei Consolati stranieri in Italia, nei Tribunali, negli Istituti e nelle Associazioni per scambi culturali italo-stranieri nonché tra coloro che dimostrino di avere adeguati titoli e capacità professionali specifici e documentati.
2. In caso di richieste di partecipazione da parte di soggetti non rientranti nelle fattispecie sopra indicate, questi vengono presi in considerazione, solo nell'ipotesi di non reperibilità dei componenti le commissioni, a seguito esperimento delle procedure sopra descritte.

3. Nel caso in cui gli enti contattati non abbiano provveduto entro 15 giorni alla segnalazione delle designazioni richieste, l'Amministrazione procederà, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione degli esperti, comunque in possesso dei necessari requisiti di professionalità.

Art. 14

Criteria per il conferimento degli incarichi

1. Per quanto attiene il conferimento degli incarichi, saranno rispettati i seguenti criteri:
 - a) assicurare elevata esperienza, competenza e professionalità di tutti i componenti. In particolare si terrà in considerazione la partecipazione a precedenti esami abilitativi per le figure professionali del turismo, la disponibilità personale di tempi e orari, la docenza o collaborazione con le Università, l'insegnamento presso Scuole Secondarie superiori specializzate e - a parità di curriculum vitae - l'anzianità di servizio e il numero di corsi di specializzazione; per gli esperti di lingua si terrà in considerazione oltre alla partecipazione ad analoghi esami abilitativi e alla disponibilità di tempi e orari, anche la madrelingua, l'operare come docente/ricercatore/lettore presso Università o presso Scuole secondarie superiori a indirizzo specifico.
 - b) esclusione dei componenti le commissioni d'esame che versino, rispetto ai partecipanti, nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 51 e 52 del C.p.c. A tal fine verrà richiesta agli interessati una autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
 - c) esclusione dei componenti le commissioni che ricoprano incarichi di docenza in corsi preparatori all'esame abilitante organizzati da Enti Pubblici e/o soggetti privati.

Art. 15

Rappresentanti delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale

1. Le associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in quanto a numero degli iscritti, per le figure professionali di Guida turistica e Naturalistico-ambientale, di Accompagnatore turistico e di Animatore turistico, vengono individuate dall'Amministrazione previo esperimento di avviso pubblico, tramite pubblicazione sul sito internet provinciale e affissione all'Albo Pretorio, per il censimento delle stesse, da effettuarsi in relazione all'indizione del bando d'esame.
2. Le associazioni dovranno comunicare alla Provincia entro il termine stabilito nell'avviso, il numero complessivo degli iscritti a livello regionale e per ogni singola provincia per la professione turistica oggetto dell'esame, nonché trasmettere copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo.
3. L'associazione professionale di categoria risultata maggiormente rappresentativa in quanto al numero degli iscritti a livello regionale, provvede a designare una rosa di 4 nominativi da cui la Provincia nominerà il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente per gli esami di Guida turistica, Guida naturalistico-ambientale, Accompagnatore e Animatore turistico. Per le sole Guide turistiche anche l'associazione professionale risultata maggiormente rappresentativa in quanto al numero degli iscritti a livello provinciale, provvederà a designare una rosa di 4 nominativi da cui la Provincia nominerà il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente a livello provinciale.

4. In caso di mancata designazione dei rappresentanti, secondo le modalità sopraindicate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di designazione, la Provincia potrà scegliere i rappresentanti tra gli abilitati iscritti nei propri elenchi professionali o insediare la commissione in loro assenza. Tale commissione risulterà in ogni caso validamente insediata e potrà svolgere integralmente la propria attività.

Art. 16

Nomina delle commissioni d'esame e quorum costitutivo

1. Le nomine delle commissioni per gli esami di abilitazione delle figure professionali del turismo vengono effettuate con determinazione del dirigente del Settore competente per materia, sulla base dei criteri esposti agli articoli precedenti.
2. Al fine di garantire la celerità e funzionalità delle procedure abilitative vengono nominati in primo luogo, salvo diverse valutazioni, i componenti delle commissioni afferenti alle materie relative alla prima o unica prova scritta, ossia le commissioni di base. Successivamente, espletata e corretta la prima o unica prova scritta, le commissioni di base vengono integrate con i componenti afferenti alle lingue straniere scelte dai candidati che sosterranno le ulteriori prove di lingua (scritte e/o orali) e con gli altri eventuali componenti indicati nei precedenti articoli.
3. Durante le correzioni delle prove scritte dovranno essere presenti, oltre al presidente e al segretario, unicamente i docenti/esperti delle materie cui le prove afferiscono. Nel caso di correzione degli elaborati con strumenti informatici o con correttori predisposti dagli stessi commissari, sarà sufficiente la presenza del presidente o di altro componente da lui indicato, e del segretario.
4. Durante lo svolgimento delle prove scritte e/o orali dovranno essere presenti, oltre al presidente e al segretario, unicamente i docenti/esperti delle materie oggetto di interrogazione dei candidati.
5. Il docente/esperto linguistico della lingua per la quale nessun candidato si sia presentato a sostenere la prova scritta/orale di lingua o non l'abbia superata, cessa dalle sue funzioni e gli verrà corrisposto il compenso per il numero di sedute alle quali ha partecipato.
6. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla segreteria della commissione, al fine di consentire la convocazione del componente supplente. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
7. Ad esclusione dei casi previsti al terzo e al quarto comma del presente articolo, nel caso in cui nemmeno il componente supplente fosse disponibile, la commissione deve considerarsi comunque validamente costituita e operante con la presenza della metà più uno dei commissari nominati.

Art. 17

Corresponsione compensi ai componenti le commissioni d'esame

1. Ai sensi della lettera c) parte II dell'Allegato T della L.R. 33/2002, ai componenti le commissioni e al segretario, qualora partecipi alle sedute al di fuori dell'orario di lavoro, spetta un compenso per ogni giornata di partecipazione alle sedute. E' altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

2. L'ammontare del compenso è stabilito con la determinazione del dirigente del Settore competente per materia che approva l'indizione dei bandi degli esami. E' altresì previsto un compenso per il personale addetto alle funzioni di vigilanza durante le prove, qualora queste vengano sostenute al di fuori dell'orario di lavoro.

CAPO V

Fissazione dei criteri e delle modalità di espletamento degli esami

Art. 18

Istruttoria delle domande di partecipazione all'esame

1. Gli elenchi degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi, con sintetica motivazione dell'esclusione, vengono trasmessi alla commissione per la valutazione e per l'approvazione.
2. Le domande di partecipazione agli esami vengono istruite dal Settore competente per materia, sulla base di quanto autodichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione e l'ammissione all'esame viene comunicata mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet della Provincia.

Art. 19

Procedura per la convocazione dei candidati

1. La convocazione per la/e prova/e scritta/e deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle stesse e le convocazioni per la/e prova/e orale/i, almeno 20 giorni prima del giorno di inizio delle prove, anche mediante comunicazione diretta che potrà avvenire nella sede delle prove scritte.
2. La sede e il diario delle prove, se non già indicati nel bando di esame, vengono rese note mediante affissione all'Albo Pretorio e comunicate sul sito Internet della Provincia ovvero con altro mezzo, ove se ne ravvisi il caso.
3. I candidati devono presentarsi per l'espletamento delle prove muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 20

Prove d'esame per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

1. Le prove di esame per la figura di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo consistono in una prova scritta e in tre prove orali.
2. La prova scritta, articolata anche sotto forma di questionario a risposta multipla o di domande a risposta sintetica, è volta ad accertare un livello di conoscenze adeguate in materia di geografia economica e turistica, italiana ed estera, nonché di legislazione, tecnica e organizzazione turistica.
3. La prima prova orale verte su argomenti attinenti alla prova scritta.

4. La seconda e terza prova orale consistono in un colloquio nelle due lingue scelte dal candidato nella domanda di partecipazione anche su argomenti attinenti l'esercizio della professione.

Art. 21

Prove d'esame per Guida turistica

1. Le prove di esame per la figura professionale di Guida turistica consistono in tre prove scritte e tre prove orali.
2. La prima prova scritta in lingua italiana, articolata sotto forma di questionario a risposta multipla o domande a risposta sintetica, è volta ad accertare un'approfondita conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, degli itinerari turistici e museali, del territorio in cui viene esercitata la professione, con riferimento alla tradizione locale anche a carattere enogastronomico, nonché conoscenza sulla legislazione in materia di figure professionali del turismo e su elementi di primo soccorso.
3. La seconda e terza prova scritta, che possono essere articolate anche sotto forma di test linguistici, sono volte ad accertare l'esatta conoscenza delle due lingue straniere scelte dal candidato e indicate nella domanda.
4. La prima prova orale verte sulle materie della prima prova scritta.
5. La seconda e terza prova orale consistono nel verificare la conoscenza delle due lingue indicate nella domanda di partecipazione, mediante conversazione, anche su argomenti attinenti l'esercizio della professione.

Art. 22

Prove d'esame per Accompagnatore turistico

1. Le prove di esame per la figura professionale di Accompagnatore turistico consistono in una prova scritta, che può essere articolata anche sotto forma di questionario a risposta multipla o di domande a risposta sintetica e da due prove orali.
2. La prova scritta è volta ad accertare un livello di conoscenze adeguate in materia di geografia turistica italiana ed estera, in materia di regolamenti per le comunicazioni e i trasporti, tecnica, organizzazione e legislazione turistica, nonché su elementi di primo soccorso.
3. La prima prova orale verte sulle materie della prova scritta, la seconda prova orale è volta ad accertare l'esatta conoscenza della/e lingua/e indicata/e nella domanda di partecipazione mediante una conversazione in ciascuna delle lingue prescelte dal candidato anche su argomenti attinenti l'esercizio della professione.

Art. 23

Prove d'esame per Guida naturalistico-ambientale

1. Le prove di esame per la figura professionale di Guida naturalistico-ambientale consistono in due prove scritte e in tre prove orali.
2. La prima prova scritta, articolata sotto forma di questionario a risposta multipla o di domande a risposta sintetica, è volta ad accertare la conoscenza di nozioni di ecologia, botanica, zoologia e geologia, con riferimento sia al territorio della provincia di Treviso che della regione Veneto e la conoscenza sulla legislazione in materia di figure

professionali del turismo e su elementi di soccorso alpino e speleologico e di primo soccorso. La seconda prova scritta, può essere articolata anche sotto forma di test linguistici, ed è volta ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e prescelte dal candidato.

3. La prima prova orale è volta ad accertare le conoscenze, oltre delle materie della prima prova scritta, anche di nozioni di cartografia, meteorologia e illustrazione di un itinerario naturalistico, con riferimento anche alla cultura locale. La seconda prova orale consiste nella predisposizione di una lezione tesa ad accertare la specifica attitudine didattica del candidato. La terza prova orale è volta ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniere prescelte dal candidato, anche su argomenti attinenti l'esercizio della professione.
4. Nel caso in cui il candidato abbia presentato domanda per un'abilitazione specialistica (a cavallo o su altro animale) - che verrà individuata dalla Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 82 comma 4 della L.R. 33/2002, alle prove orali verrà affiancata una prova pratica.

Art. 24

Prove d'esame per Animatore turistico

1. Le prove di esame per la figura professionale di Animatore turistico consistono in una prova scritta, articolata anche sotto forma di questionario a risposta multipla o di domande a risposta sintetica, e in una prova orale.
2. La prova scritta è volta ad accertare le capacità del candidato di elaborare e di realizzare programmi di animazione, nonché il grado di conoscenza di tecniche di comunicazione, coinvolgimento e delle dinamiche di gruppo, delle tecniche di accoglienza e ospitalità, nonché su elementi di legislazione in materia di figure professionali del turismo e di primo soccorso.
3. La prova orale è volta ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniere prescelta/e dal candidato anche su argomenti attinenti l'esercizio della professione.

Art. 25

Guide turistiche - estensioni territoriali

1. Una Guida turistica abilitata e iscritta in un altro elenco/albo può diventare Guida turistica della Provincia di Treviso partecipando all'esame di estensione "territoriale" e sostenendo unicamente la prima prova scritta e orale con esclusione delle prove di lingua, secondo le modalità stabilite all'art. 21.
2. Verrà riconosciuta la lingua straniera per la quale il candidato risulta già abilitato (art. 83 comma 4).

Art. 26

Guide naturalistico-ambientali - estensioni territoriali

1. Una Guida naturalistico-ambientale abilitata e iscritta in altro elenco/albo può diventare Guida naturalistico-ambientale della Regione del Veneto partecipando all'esame di estensione "territoriale" e sostenendo unicamente la prima prova scritta e la prima e seconda prova orale secondo le modalità stabilite all'art. 23.

Art. 27

Guide turistiche - estensioni linguistiche

1. Una Guida turistica abilitata e iscritta in un elenco provinciale del Veneto può abilitarsi anche per ulteriori lingue straniere, partecipando all'esame di "estensione linguistica" e sostenendo unicamente la prova scritta e orale di lingua straniera secondo le modalità all'art. 21.
2. Nella domanda di partecipazione all'esame possono essere indicate al massimo due lingue straniere.

Art. 28

Accompagnatori turistici, Animatori turistici - estensioni linguistiche

1. Gli accompagnatori e gli animatori abilitati e iscritti in un elenco provinciale del Veneto possono abilitarsi anche per ulteriori lingue straniere, partecipando all'esame di "estensione linguistica" e sostenendo unicamente la prova orale nella lingua prescelta.
2. Nella domanda di partecipazione all'esame possono essere indicate al massimo due lingue straniere.

Art. 29

Guide naturalistico-ambientali - estensioni linguistiche

1. Una Guida naturalistico-ambientale abilitata e iscritta in un elenco provinciale del Veneto può abilitarsi anche per ulteriori lingue straniere, partecipando all'esame di "estensione linguistica" e sostenendo unicamente la prova scritta e orale di lingua straniera secondo le modalità stabilite all'art. 23.
2. Nella domanda di partecipazione all'esame possono essere indicate al massimo due lingue straniere.

Art. 30

Valutazione delle prove scritte e orali

1. Il punteggio massimo è fissato in 10/10.
2. Per gli esami che prevedono due o tre prove scritte, accede alle successive prove scritte il candidato che riporta il punteggio di almeno 7/10 nella prima prova scritta (ossia sulle materie specialistiche della professione). Conseguisce l'ammissione all'orale il candidato che riporta una votazione media complessiva nelle prove scritte di almeno 7/10 con non meno di 6/10 nelle prove scritte di lingua.
3. Conseguisce l'abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.
4. Per gli esami dove è prevista un'unica prova scritta consegue l'ammissione all'orale il candidato che riporta la votazione nella prova scritta di almeno 7/10. L'abilitazione è conseguita dal candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.
5. Per gli esami estensivi dell'abilitazione di Guida turistica (territoriale e linguistica) e Guida naturalistico-ambientale (linguistica) che prevedono una prova scritta e una orale, accede all'orale il candidato che riporta la votazione di almeno 7/10 nella prova

scritta. Consegue l'abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 nella prova orale.

6. Per gli esami estensivi linguistici dell'abilitazione di accompagnatore e di animatore turistico che prevedono un'unica prova orale, consegue l'abilitazione il candidato che riporta la votazione finale di almeno 7/10.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, nel rispetto dei principi generali del diritto, delle leggi regionali vigenti e del presente regolamento, i componenti delle commissioni presenti in ogni seduta, decidono a maggioranza l'esito delle prove. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 31

Chiusura delle procedure d'esame

1. Il segretario della commissione trasmette al dirigente competente per materia i verbali delle sedute controfirmati dal presidente e dal segretario, nonché gli elenchi riepilogativi, le schede di valutazione e i tabulati controfirmati dai componenti presenti nelle diverse sedute e che hanno esaminato gli scritti o effettuato gli orali. Le risultanze dei verbali vengono approvate con determinazione dirigenziale.
2. Le modalità assunte dall'Amministrazione nello svolgimento dei presenti esami sono assimilabili alle procedure concorsuali e pertanto escluse dall'applicazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' abrogato il precedente Regolamento provinciale, adottato con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 39/58955 del 28.7.2003.